

**N. 00991/2024REG.PROV.COLL.**

**N. 04332/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4332 del 2023, proposto da Giacomozzi Matteo in proprio e quale titolare della Ditta Individuale Bar Melta di Giacomozzi Matteo, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Buseti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Trento, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Colpi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni, Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Sabrina Azzolini in Trento, piazza Dante 15;

***nei confronti***

della Scuola dell'Infanzia "Il Girasole" Gardolo, non costituita in giudizio;

dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

della sentenza n. 53 del 2023 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento, della Provincia Autonoma di Trento e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il Cons. Eugenio Tagliasacchi.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con l'appello in epigrafe, Matteo Giacomozzi, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale denominata "Bar Melta", ha impugnato la sentenza n. 53 del 2023, del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con cui è stato respinto il ricorso dal medesimo proposto per l'annullamento dell'ordinanza di rimozione "*dell'apparecchio da gioco di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) del T.U.L.P.S. contraddistinto dal codice identificativo: SN05919909P*", sito nel Bar Melta, in via di Melta n. 57, adottata dal Comune di Trento in applicazione della legge della Provincia di Trento 22 luglio 2015, n. 13. L'art. 5 della citata legge provinciale dispone, infatti, che "*è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, TULPS a una distanza inferiore a trecento metri*" da taluni "*luoghi sensibili*" indicati dalla stessa norma e l'art. 14, comma 1, della medesima

legge stabilisce che *“gli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6 TULPS posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge”*.

2. Avverso l’impugnata sentenza, l’appellante propone quattro motivi di appello.

3. Con il primo, articolato, motivo, deduce l’illegittimità del provvedimento in ragione della denunciata illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 14, comma 1, della citata legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13, sotto plurimi profili. In particolare, l’appellante prospetta: la violazione dell’art. 41 Cost., contestando sia la stessa funzionalità del c.d. “distanziometro” rispetto agli obiettivi di contrasto al fenomeno del gioco compulsivo, sia l’operato del verificatore nominato dal T.r.g.a. di Trento, Prof. Vitillo e chiedendo una nuova verifica (motivo 1.A); la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per disparità di trattamento rispetto ad altri tipi di gioco lecito (motivo 1.B); la violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale della Cedu e degli articoli 16 e 17 della CDFUE (motivo 1.C).

4. Con il secondo motivo, deduce la sussistenza di *“tensioni con la direttiva UE 2015/1535”*, nella parte in cui prevede l’obbligo di comunicazione alla Commissione delle regole tecniche *“afferenti ai servizi della società dell’informazione o alla libera commerciabilità dei prodotti”*, obbligo che, nel caso di specie, non sarebbe stato assolto. Con la memoria del 12 giugno 2023, chiede, altresì, reiterando un’istanza già formulata in primo grado, di *“sospendere il processo amministrativo e proporre alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dell’art. Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea la questione pregiudiziale in ordine all’interpretazione della Direttiva Comunitaria Ue 2015/1535 la quale ha codificato la Direttiva 98/34/CE come modificata dalla Direttiva 98/48/CE, in relazione alle questioni rilevate nel sopra steso ricorso”*.

5. Con il terzo motivo, contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile - in ragione della mancata impugnazione della circolare della Provincia di Trento sub prot. n. 491566 del 21 settembre 2016 - la censura, formulata col ricorso introduttivo del giudizio, volta a sostenere l'illegittimità del provvedimento per aver utilizzato il criterio del "*raggio in linea retta ed in linea d'aria*", in luogo di quello del "*percorso pedonale più breve*", in asserita violazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.

6. Con il quarto motivo, prospetta l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione in ragione dell'omessa indicazione della distanza esatta tra l'esercizio gestito dal ricorrente, odierno appellante, ed il sito ritenuto sensibile (ossia la scuola materna "Il Girasole").

7. Con il quinto motivo, infine, impugna il capo della sentenza relativo alle spese di lite.

8. Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Comune di Trento e la Provincia di Trento.

9. Con ordinanza del 16 giugno 2023, il Collegio ha accolto l'istanza cautelare proposta dall'appellante, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata.

10. Tanto premesso, il Collegio reputa che l'appello sia infondato e vada respinto per le ragioni che di seguito si espongono.

11. Il primo motivo è infondato, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato che ha già ritenuto manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione al c.d. "distanziometro".

Sul punto, si può fare riferimento alle pronunce che hanno considerato legittimi i limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e degli apparecchi per gioco

lecito, in ragione della finalità di dette limitazioni a tutelare soggetti “*ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale*” (in questo senso C.d.S., sez. IV, 26 ottobre 2023, n. 9271 e C.d.S, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1618). Tale *ratio* risulta, peraltro, condivisa dalla giurisprudenza costituzionale, che ha messo in rilievo come si tratti di norme che mirano alla tutela di soggetti ritenuti più fragili, prevenendo le conseguenze sociali del fenomeno del gioco compulsivo (Corte Cost., sentenze 10 novembre 2011 n. 300 e 11 maggio 2017 n. 108).

A tale proposito, si può altresì richiamare un passaggio della citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1618 che, significativamente, già nel 2019, definiva come consolidato l’orientamento in questione: “*A ciò si aggiunge l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza amministrativa che, in recepimento delle citate pronunce della Corte costituzionale (cui adde, sotto ulteriori profili, Corte cost. n. 220/2014, quale richiamata da Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4201), ha ripetutamente affermato la legittimità delle discipline, regionali e delle Province autonome, che pongono limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale (v., ex plurimis, oltre alla sentenza da ultimo citata, Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2018; Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 2018, n. 5237), affermandone, altresì, la compatibilità con il diritto eurounitario*”.

11.1. Conseguentemente, non può essere condivisa la tesi dell’appellante circa il contrasto della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 con l’art. 41 Cost., né, tanto meno, possono esserlo i dubbi dal medesimo prospettati a proposito della stessa funzionalità del distanziometro rispetto al raggiungimento dell’obiettivo del

contrasto alla ludopatia, dubbi che, invero, si collocano in insanabile contrasto con la consolidata giurisprudenza appena richiamata e che, in ogni caso, non evidenziano alcun concreto profilo di oggettiva irragionevolezza nell'esercizio della discrezionalità del legislatore.

11.2. Neppure possono essere condivisi i rilievi dell'appellante circa l'operato del verificatore nominato dal T.r.g.a. di Trento, Prof. Vitillo, a proposito dell'accertamento della "sostanziale preclusione", ossia del c.d. "effetto espulsivo" per le imprese del settore della raccolta del gioco legale, ivi compresa l'appellante, derivante dall'applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti sensibili individuati nell'art 5, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13.

Secondo l'appellante, infatti, il verificatore avrebbe dovuto procedere a un autonomo accertamento dei luoghi sensibili, senza avvalersi dell'individuazione già risultante dalla delibera del Comune di Trento n. 32 del 2017.

Sul punto, va confermata la decisione del T.r.g.a., atteso che l'appellante non ha impugnato la citata delibera del Comune di Trento che ha individuato i suddetti luoghi sensibili. Inoltre, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, se il T.r.g.a. avesse chiesto al verificatore di procedere a un accertamento autonomo dei luoghi sensibili, avrebbe sostanzialmente imposto a quest'ultimo un'inammissibile disapplicazione della delibera del Comune di Trento n. 32/2017, in assenza di un'impugnazione della stessa.

In ogni caso, va evidenziato che la giurisprudenza di questo Consiglio (C.d.S., sez. V, 16 dicembre 2022, n. 11036) ha già escluso la sussistenza dell'effetto espulsivo a fronte di una distanza minima da rispettare di cinquecento metri e in presenza di una superficie utile per installare gli apparecchi per il gioco lecito pari, in

percentuale, a circa l'1% del territorio comunale, laddove, nel caso di specie, la stessa parte ricorrente ha riconosciuto che la normativa provinciale non preclude la permanenza degli apparecchi da gioco di cui trattasi *“su una porzione, seppur residuale, del territorio del Comune di Trento (3,8%)”*, quindi decisamente superiore all'1% già considerato di per sé sufficiente dalla giurisprudenza amministrativa. Peraltro, va ancora rilevato che, secondo l'accertamento del verificatore Prof. Vitillo, tale superficie sarebbe notevolmente superiore, pari all'11,2% del territorio urbanizzato.

11.3. Ancora con riferimento alle critiche rivolte dall'appellante alle valutazioni circa la quantificazione della superficie del territorio del Comune di Trento da reputarsi disponibile per l'installazione degli apparecchi da gioco lecito, si deve esaminare quanto dallo stesso rilevato nell'ambito della memoria del 12 giugno 2023, ove ha sostenuto la necessità di considerare anche *“gli ostacoli concreti alla eventuale delocalizzazione”*, laddove il verificatore avrebbe omesso di esplorare *“l'esistenza di quegli “impedimenti anche soltanto meramente fattuali” che porterebbero a rendere, nel concreto, impossibile la delocalizzazione delle attività esistenti”*.

Si tratta, tuttavia, di censure soltanto genericamente prospettate, in quanto l'appellante, come già rilevato dal T.r.g.a., *“neppure ha offerto un principio di prova per dimostrare l'impossibilità di delocalizzare la propria attività a causa dell'inadeguatezza dell'offerta di immobili sul mercato nell'ambito delle aree potenzialmente insediabili del territorio del Comune di Trento”*.

11.4. Da ultimo, sono di per sé irrilevanti, ai fini della prova dell'effetto espulsivo, le ulteriori considerazioni dell'appellante circa la necessità di estendere la valutazione oltre il territorio del Comune di Trento, circa la diminuzione quantitativa degli esercizi per il gioco lecito che si è registrata nell'ambito del

predetto Comune e circa il possibile effetto espulsivo che potrebbe derivare dall'adozione di una distanza maggiore di trecento metri, in applicazione della facoltà concessa ai Comuni dall'art. 5, comma 2, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13. Sotto il primo profilo, infatti, non vi è alcun elemento di irragionevolezza nel parametrare la valutazione con riguardo al solo territorio del Comune di Trento, sotto il secondo profilo, risulta del tutto indimostrata la riferibilità causale della richiamata diminuzione all'impossibilità di delocalizzazione e, sotto il terzo profilo, si tratta di un'ipotesi del tutto irrilevante nel caso di specie, in quanto il Comune di Trento non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 5, comma 2, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13.

11.5 Conseguentemente, il Collegio reputa manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13, prospettata con riferimento all'art. 41 Cost..

12. Del pari manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale della medesima legge rispetto agli artt. 3 e 97 Cost., per asserita disparità di trattamento degli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, TULPS rispetto ad altri tipi di giochi leciti e per violazione del principio di imparzialità dell'amministrazione (motivo 1.B).

12.1. Al riguardo, la diversità di trattamento dei diversi tipi di gioco lecito rientra nell'ambito del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa ed è, dunque, immune dalle denunciate censure di legittimità costituzionale, avuto riguardo alle diverse caratteristiche degli stessi. Sul punto, possono richiamarsi le condivisibili considerazioni della sentenza impugnata che ha rilevato come si tratti di forme di gioco *“tra loro non comparabili, perché «è oramai assodato da fonti scientifiche (vedasi, fra i tanti, il progetto “Dipendenze Comportamentali/Gioco d’azzardo patologico: progetto*

*sperimentale nazionale di sorveglianza e coordinamento/monitoraggio degli interventi” curato dal Ministero della Salute) che diversa e assai più pericolosa - per la possibilità che ne derivi lo sviluppo della ludopatia - è l’attrattiva che esercitano, sui potenziali giocatori, gli apparecchi da gioco di cui trattasi»’.*

13. Manifestamente infondata risulta, da ultimo, la prospettata illegittimità della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 per le ragioni indicate nell’ambito del motivo sub 1.C.

13.1. Come già evidenziato, infatti, la circostanza che non sia ravvisabile alcun effetto espulsivo esclude che sia configurabile una violazione dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale della Cedu e degli articoli 16 e 17 della CDFUE, non essendovi alcun effetto “espropriativo”, né un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica privata (sul punto cfr. C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2022, n. 11426).

14. Anche il secondo motivo di impugnazione, con cui l’appellante deduce la sussistenza di “*tensioni con la direttiva UE 2015/1535 che ha codificato la direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE*” e con il relativo obbligo di notifica alla Commissione, non può essere accolto.

14.1. La disciplina in esame, infatti, attiene alla distanza minima degli apparecchi da gioco lecito rispetto a determinati luoghi sensibili e non introduce, dunque, delle regole che possano propriamente definirsi “tecniche”. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha già evidenziato la necessità di distinguere “*le misure immediatamente finalizzate alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, fondate sul motivo imperativo della prioritaria salvaguardia della salute pubblica, da quelle programmatiche attinenti alla regolazione allocativa dell’attività economica*” (T.A.R. Lombardia, sez. I, 30 dicembre 2020, n. 2643; C.d.S,

sez. V, 6 settembre 2018, n. 5237).

14.2. Del resto, come già evidenziato da questo Consiglio, in un caso del tutto analogo a quello in esame, non solo la disciplina in questione non integra una “regola tecnica” nel senso indicato dalla direttiva, ma, inoltre, l’obbligo di comunicazione alla Commissione comunque non sussiste quando le limitazioni sono preordinate a soddisfare esigenze generali, sicché non sussistono neppure i presupposti per il rinvio della questione alla Corte di Giustizia, dal momento che *“la legislazione regionale non introduce per certo un vulnus al "patrimonio" tecnologico esistente, né al suo rinnovamento, ma introduce - per l'appunto - un limite alla generale possibilità di collocazione delle slot machines che questo giudice nazionale, in applicazione dell'anzidetta sentenza della Corte Giustizia CE, 19 luglio 2012 n. 213, reputa non influenzi "in modo significativo" la commercializzazione delle slot machines medesime vietandone l'installazione in determinate e del tutto circoscritte aree "sensibili" frequentate da soggetti facilmente inducibili alla ludopatia: e ciò in dipendenza dei predetti, primari interessi dettati dall'ordine pubblico e della tutela della salute”* (C.d.S., sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5251).

14.3. In senso analogo, infine, il Consiglio di Stato, con la sentenza della sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1618, ha evidenziato che: *“La Corte di giustizia ha, del pari, escluso la necessità di una previa comunicazione alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), sulla base del rilievo che i principi di libera circolazione e di divieto di limitazione o restrizione presidiati dalle regole di trasparenza e pubblicità della direttiva 98/34 non sono né assoluti né generalizzati, rientrando, in particolare, la disciplina dei giochi d'azzardo nei settori in cui sussistono fra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, in base alle quali restrizioni alle predette*

*attività di gioco possono essere introdotte se giustificate da ragioni imperative di interesse generale, come, ad es., la dissuasione dei cittadini da una spesa eccessiva legata al gioco medesimo (v. sentenza 24 gennaio 2013, cit.)”.*

14.4. Dalle considerazioni che precedono, dunque, si deve ritenere che non sussistano i presupposti per rinviare la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E., trattandosi di misure derogatorie in materia di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi che, risultando “*giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica*”, sono ammesse dagli articoli 36, 49, 52 e 56 del TFUE. La giurisprudenza della Corte di Giustizia consente agli Stati membri di adottare restrizioni al gioco d’azzardo lecito che risultino giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco: per tutte Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2014 C-344/13 e C-367/13 e 30 giugno 2011 C-212/08.

14.5. In altri termini, come evidenziato dalla sentenza C.d.S., sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1618, si verte in una fattispecie di *acte clair*, che esclude la necessità di rinvio pregiudiziale.

Tale conclusione può essere confermata anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia e, in particolare, della sentenza 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19, trattandosi di un caso in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

15. Il terzo motivo di appello, concernente la contestazione dell’impiego del “criterio del raggio in linea retta ed in linea d’aria” in luogo del “percorso pedonale più breve” deve essere anch’esso respinto.

Anche a prescindere dalla questione dell'inammissibilità del motivo rilevata dal T.r.g.a. in ragione della mancata impugnazione della circolare della Provincia di Trento prot. n. 491566 del 21 settembre 2016 (con cui la Provincia ha chiarito che «*al fine di assicurare l'applicazione di un criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza, si ritiene corretto l'utilizzo del criterio del raggio, in linea d'aria in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 100 comma 6 del TULPS*»), la censura è inammissibile per difetto d'interesse, in quanto irrilevante ai fini del giudizio dal momento che l'appellante neppure prospetta che il criterio del "percorso pedonale più breve" avrebbe comportato un esito per lui diverso, ancora di più in considerazione della circostanza che l'esercizio dell'appellante si trova ad una distanza, calcolata secondo il criterio del tragitto pedonale, di poco superiore a 150 metri.

16. Anche il quarto motivo di appello, con cui l'appellante ha contestato l'omessa indicazione nell'ambito del provvedimento impugnato della distanza esatta tra il suo esercizio commerciale e il luogo sensibile (scuola materna "Il Girasole"), è da ritenersi infondato, dal momento che, come correttamente rilevato dal T.r.g.a., detta distanza era agevolmente rilevabile in base all'elenco dei luoghi sensibili e alla relativa cartografia, entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Trento e richiamati *per relationem* nel provvedimento impugnato. Anche a prescindere da tale motivazione *per relationem*, comunque, il provvedimento impugnato evidenzia nella parte motiva che l'esercizio commerciale denominato "Bar Melta" si trova a una distanza inferiore a trecento metri rispetto al sopra richiamato luogo sensibile e tale dato risulta di per sé sufficiente a escludere che vi sia un difetto di istruttoria o di motivazione.

17. Va, infine, respinto il quinto motivo di appello, con cui l'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite.

Sul punto, il Collegio intende dare continuità all'orientamento di questo Consiglio di Stato, secondo cui la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (cfr., *ex multis*, da ultimo C.d.S., sez. V, 15 novembre 2023, n. 9791).

17.1. Nel caso di specie, la decisione del T.r.g.a. di condannare il ricorrente, odierno appellante, alla rifusione delle spese di lite non può essere considerata manifestamente irrazionale, in considerazione dell'integrale soccombenza dello stesso. Conseguentemente, anche tale motivo di appello deve essere respinto.

18. Fermo restando il rigetto dell'ultimo motivo di appello in punto spese del giudizio di primo grado, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per compensare le spese di lite del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Eugenio Tagliasacchi

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lopilato